

# *Gli aiuti di Stato*

# INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

- 1. Definizione di Aiuto di Stato**
- 2. La normativa dell'Unione europea**
- 3. Sviluppo rurale e aiuti di Stato**
- 4. Aspetti procedurali**

# II TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

## Articolo 107

1. *Salvo deroghe contemplate dal presente trattato **sono incompatibili con il mercato comune**, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, mediante risorse statali ovvero sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.*

## Articolo 107 (segue)

### *2. Sono compatibili con il mercato comune [...]*

- a) Aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni derivanti dall'origine dei prodotti;*
- b) Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali;*
- c) Aiuti in determinate regioni della Germania.*

### *3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:*

- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sotto-occupazione; [...]*
- b) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. [...]*

## Articolo 108


1. La Commissione procede con gli Stati Membri *all'esame permanente dei regimi di aiuto* esistenti in questi Stati [...].
2. Qualora la Commissione [...] constati che un aiuto concesso da uno Stato Membro [...] non è compatibile con il mercato comune [...] decide che lo Stato interessato deve *sopprimerlo o modificarlo nei termini da essa fissato*.
3. Alla Commissione sono *comunicati in tempo utile* [...] i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. [...] Lo Stato Membro interessato *non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto ad una decisione finale*.

## Articolo 109

1. Il Consiglio [...] può stabilire tutti *i regolamenti utili* ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, nonché le *categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.*

# **Aiuto di Stato:**

Ogni possibile beneficio conferito con atto della pubblica autorità ad un'impresa operante sul mercato



Intervento pubblico che, incidendo direttamente o indirettamente sulle risorse pubbliche, tende ad alleviare o a far venire meno oneri che, in condizioni normali di libero mercato, graverebbero su un'impresa (pertanto non solo sovvenzioni ma anche tutte le misure indirette che riducono costi/rischi per l'imprenditore)

## **Requisiti per qualificare una misura quale aiuto di Stato:**

- 1. trasferimento di risorse pubbliche in varie forme;**
- 2. vantaggio economico per l'impresa;**
- 3. selettività in quanto l'autorità ha potere discrezionale;**
- 4. effetti (anche potenziali) sulla concorrenza e sugli scambi.**

# 1. Trasferimento di risorse pubbliche

L'aiuto di Stato deve essere conferito all'impresa beneficiaria da uno Stato membro dell'UE e, comunque, con l'impiego di risorse pubbliche.

Sono risorse pubbliche quelle erogate dallo Stato, dagli Enti territoriali, dalle Camere di Commercio, da organi intermedi incaricati dalle Autorità pubbliche di gestire regimi di aiuti (es. banche e fondazioni).

- I trasferimenti finanziari che costituiscono aiuti di Stato possono assumere la forma di:
  - contributi a fondo perduto;
  - esenzioni e incentivi fiscali;
  - garanzie;
  - finanziamenti a tassi inferiori a quelli di mercato o a imprese insolventi;
  - aumenti di capitale;
  - incentivi alla ricerca o all'ambiente;
  - Incentivi a favore dell'occupazione o della formazione;
  - Aiuti alla ristrutturazione e al salvataggio delle imprese.

## 2. Vantaggio economico per l'impresa

L'aiuto di Stato deve comportare un vantaggio economico che l'impresa non avrebbe ottenuto nel corso della sua normale attività.

Vantaggio:

- prestazione positiva (sovvenzione);
- riduzione degli oneri (e.g. locazione o vendita di beni di proprietà pubblica a prezzi ridotti; servizi concessi a prezzi inferiori a quelli di mercato; accesso a infrastrutture senza corresponsione di compenso).

### 3. Selettività

L'aiuto di Stato è tale se altera l'equilibrio tra l'impresa beneficiaria e i suoi concorrenti.

Un aiuto è selettivo quando l'Autorità che lo gestisce gode di discrezionalità nel decidere che una misura sia destinata a una particolare categoria di imprese o a una determinata parte del territorio.

## 4. Effetti sulla concorrenza e sugli scambi

L'aiuto di Stato ha un effetto potenziale sulla concorrenza e sugli scambi quando:

- l'impresa beneficiaria è attiva sul mercato europeo;
- l'impresa svolge la sua attività in un mercato caratterizzato da scambi comunitari.

Gli aiuti non incidono sugli scambi infracomunitari quando:

- sono conferiti a imprese attive su mercati geograficamente molto circoscritti;
- sono funzionali ad esigenze locali, non suscettibili di attrarre domanda da altre aree geografiche dell'UE;
- l'attività dell'impresa beneficiaria non è tale da suscitare interesse da parte di concorrenti localizzati in altre aree dell'UE.

# La classificazione degli aiuti di Stato

## Definizioni (Regolamento n. 659/1999)

- ❑ Aiuti esistenti [art. 1, parag. 1, lett. b)];
- ❑ Nuovi aiuti [art. 1, parag. 1, lett. c)];
- ❑ Regime di aiuti [art. 1, parag. 1, lett. d)];
- ❑ Aiuti individuali [art. 1, parag. 1, lett. e)];
- ❑ Aiuti illegali [art. 1, parag. 1, lett. f)];
- ❑ Aiuti attuati in modo abusivo [art. 1, parag. 1, lett. g)];

## Definizione di aiuti esistenti

### Articolo 1, lettera b) del regolamento n. 659/1999

- i) tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell'entrata in vigore del trattato, ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell'entrata in vigore del trattato e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore;
- ii) gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio;
- iii) gli aiuti che si suppongono autorizzati a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del presente regolamento o anteriormente al presente regolamento, ma secondo la procedura in esso prevista;

iv) gli aiuti considerati aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 15 (aiuti per i quali è scaduto il periodo limite di 10 anni, durante il quale la Commissione può esercitare i suoi poteri);

v) gli aiuti considerati aiuti esistenti in quanto può essere dimostrato che al momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell'evoluzione del mercato comune e senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro. Qualora alcune misure diventino aiuti in seguito alla liberalizzazione di un'attività da parte del diritto comunitario, dette misure non sono considerate aiuti esistenti dopo la data fissata per la liberalizzazione



Definizione di aiuti illegali  
Articolo 1, lettera f) del regolamento n. 659/1999

Nuovi aiuti attuati in violazione dell'articolo  
108, paragrafo 3, del trattato

## La classificazione degli Aiuti di Stato (segue)

### □ Aiuti regionali

- **[deroga ex art. 107.3(a)]** Il beneficio è concesso in base a un criterio comunitario: regioni con un PIL pro-capite inferiore al 75% della media UE-25 (fino al 2010 possono beneficiare della deroga anche le regioni con il PIL pro-capite inferiore al 75% della media UE-15);
- **[deroga ex art. 107.3(c)]** Il beneficio è concesso alle regioni svantaggiate rispetto alla media nazionale. L'elenco delle regioni assistite è stabilito dalla Commissione su proposta degli Stati membri, sulla base di criteri nazionali.

Le norme relative agli aiuti regionali sono contenute negli Orientamenti per gli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020.

## Altre norme orizzontali

- Aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione;
- Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
- Aiuti alle PMI;
- Aiuti all'occupazione;
- Aiuti alla formazione;
- Aiuti per il capitale di rischio;
- Aiuti per i servizi di interesse economico generale.

## □ Aiuti settoriali

- Agricoltura, silvicoltura, pesca e acquacoltura;
- Trasporti;
- Produzione audio-televisiva e della radio-telediffusione;
- Settore carboniero;
- Elettricità;
- Servizi postali;
- Costruzione navale;
- Industria siderurgica;
- Industria delle fibre sintetiche.



## □ **Strumenti specifici di aiuto**

- Garanzie;
- Aiuti fiscali;
- Conferimenti di capitale.

## □ Aiuti che sfuggono al divieto previa autorizzazione

- Aiuti orizzontali;
- Aiuti settoriali;
- Aiuti per la ricerca e sviluppo;
- Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
- Aiuti per il capitale di rischio.

## □ Aiuti esentati dall'obbligo della notifica preventiva alla Commissione europea

- Aiuti alle PMI;
- Regolamenti *de minimis*;
- Aiuti sotto forma di garanzie;
- Aiuti regionali.

# **Regolamento n. 1305/2013**

## **Articolo 81 - *Aiuti di Stato.***

1. Salvo disposizione contraria contenuta nel presente titolo, al sostegno dello sviluppo rurale da parte degli Stati membri si applicano gli articoli 107, 108 e 109 TFUE.
2. Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE.

## **Regolamento n. 1305/2013**

### **Articolo 82 – Finanziamenti nazionali integrativi**

I pagamenti erogati dagli Stati membri a titolo di finanziamento nazionale integrativo del sostegno dell'Unione a favore dello sviluppo rurale in qualsiasi momento durante il periodo di programmazione, per interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE sono inseriti dagli Stati membri nel programma di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera j) e, se sono conformi ai criteri previsti dal presente regolamento, sono approvati dalla Commissione.

# REG. CE 994/1998 DEL CONSIGLIO

```
graph TD; A[REG. CE 994/1998 DEL CONSIGLIO] --> B[REGOLAMENTI DI ESENZIONE]; A --> C[DE MINIMIS];
```

REGOLAMENTI  
DI  
ESENZIONE

DE MINIMIS

## Art. 1 regolamento n. 994/1998

La Commissione può adottare regolamenti che dichiarino compatibili con il mercato comune e non soggette all'obbligo di notifica le seguenti categorie di aiuti:

- Aiuti a favore delle PMI;
- Aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo;
- Aiuti per la tutela dell'ambiente;
- Aiuti a favore dell'occupazione e della formazione;
- Aiuti che rispettino la mappa approvata dalla Commissione europea per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale;
- Aiuti alla banda larga;
- Aiuti per compensare i danni causati da calamità naturali.



I regolamenti di esenzione devono specificare:

- La finalità dell'aiuto;
- Le categorie di beneficiari;
- I massimali espressi in termini di intensità dell'aiuto;
- Le condizioni relative al cumulo degli aiuti;
- Le condizioni del controllo

- I regolamenti di esenzione hanno un periodo di validità limitato;
- Se abrogati, il nuovo regolamento deve prevedere un periodo di adeguamento di sei mesi;
- La procedura di adozione prevede la consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione

- 
- Norme a garanzia della trasparenza e del controllo.
  - obbligo di registrazione e di trasmissione alla Commissione delle informazioni riguardanti l'applicazione dell'esenzione da parte degli Stati membri

# TRASPARENZA E CONTROLLO DEGLI AIUTI ESENTATI E DE MINIMIS

- **Aiuti esentati:**

- NO modulo di notifica,
- **FORMULARIO PER LE INFORMAZIONI SINTETICHE** da trasmettere alla Commissione almeno 10 giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore dell'aiuto. (entro i 20 giorni successivi per gli aiuti fuori allegato I).
- **REGISTRO e RELAZIONE ANNUALE.**

- ***Aiuti de minimis:***

- NO modulo di notifica
- NO comunicazione
- Obbligo di **REGISTRO**

# AGRICOLTURA

## □ DE MINIMIS REG. 1408/2013

( 15.000 euro per beneficiario per triennio con limite di plafond nazionale di euro 415.164.000)

## □ REG. 702/2014

Validità 2014 -2020 + 6 mesi

# Regolamento n. 702/2014

## Campo di applicazione

- Aiuti PMI {  
attive nel settore agricolo, inclusa trasformazione  
attive al di fuori dell'art. 42, per interventi FEASR
- Investimenti per la conservazione del patrimonio
- Calamità naturali
- Ricerca e sviluppo nel settore agricolo e forestale
- Aiuti a favore del settore forestale

## Sono esclusi dal campo di applicazione:

- Aiuti a favore del settore forestale non rientranti nel FEASR (con l'eccezione di: ricerca, trasferimento di conoscenze, consulenza e ricomposizione fondiaria)
- Aiuti alle PMI attive al di fuori dell'art. 42 TFUE, non rientranti nel FEASR
- Regimi di importo superiore ai 150 milioni di euro (nei settori della trasformazione, delle foreste e del settore non rientrante nell'art. 42 TFUE)
- Modifiche ai regimi che incidano sulla compatibilità con il reg. n. 702/2014
- Esportazione
- Uso di prodotti nazionali
- Imprese in difficoltà
- Beneficiari che non abbiano ancora restituito aiuti illegali

## Condizioni per l'esenzione

- Rispetto delle disposizioni comuni
  - Campo di applicazione
  - soglie di notifica
  - trasparenza
  - effetto incentivante
  - intensità
  - cumulo
  - pubblicazione
- Rispetto delle regole procedurali
  - relazioni
  - controllo
- Rispetto delle condizioni specifiche delle varie categorie di aiuti

# Disposizioni comuni

## Soglie di notifica

- Investimenti settore primario: 500.000 euro
- Investimenti trasformazione: 7.500.000 euro
- Ricerca e sviluppo: 7.500.000 euro
- Foreste: 7.500.000 euro

## Aiuti trasparenti

Aiuti per i quali è possibile calcolare l'ESL senza valutazioni del rischio

## Effetti incentivante

Il beneficiario deve presentare la domanda prima dell'inizio dei lavori

## Intensità dell'aiuto e costi ammissibili

- Aiuti al lordo delle imposte
- IVA non ammissibile
- Aiuto = ESL per sovvenzioni
- Aiuti erogati in più quote devono essere attualizzati

## Cumulo

Possibile { per costi diversi  
per gli stessi costi, entro le intensità e i massimali

Non possibile { con pagamenti FEASR  
con *de minimis* sugli stessi costi ammissibili

## Pubblicazione e informazione

- Almeno 10 giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore deve essere inviata una sintesi degli aiuti attraverso il SANI
- Entro 10 giorni dal ricevimento, la Commissione assegna il numero all'aiuto e lo invia allo Stato membro
- Pubblicazione su sito *web* dello Stato membro
- Pubblicazione sul sito *web* della Commissione

Gli aiuti FEASR possono essere pubblicati alternativamente sul sito degli aiuti di Stato o sul sito del FEASR

## Requisiti procedurali

- **Revoca del beneficio dell'esenzione:**

Se le condizioni del reg. n. 720/2014 non sono rispettate, la Commissione può stabilire che tutte o alcune future misure dello Stato membro interessato non possano beneficiare dell'esenzione e debbano essere notificate

- **Relazioni**

Ogni anno entro il 30 giugno attraverso il SARI

- **Controllo**

Registri (conservati per 10 anni)

## Categorie di aiuto

- Investimenti nelle aziende agricole
- Ricomposizione fondiaria
- Rilocalizzazione
- Investimenti nella trasformazione e commercializzazione
- Avviamento dei giovani
- Avviamento delle associazioni e organizzazioni
- Adesione ai regimi di qualità
- Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
- Servizi di consulenza
- Servizi di sostituzione
- Azioni promozionali

## Categorie di aiuto

- Indennizzo dei danni da avversità assimilabili a calamità
- Indennizzo dei danni da malattie animali e vegetali
- Aiuti al settore zootecnico
- Premi assicurativi
- Conservazione del patrimonio culturale e naturale
- Indennizzo dei danni da calamità naturali
- Ricerca e sviluppo
- Aiuti al settore forestale per misure FEASR
- Aiuti al settore forestale non FEASR
  - calamità
  - trasferimento di conoscenze e consulenza
  - Ricomposizione fondiaria
- Aiuti PMI zone rurali fuori art. 42 per misure FEASR

# Definizioni

- Piccola e media impresa:

PMI: 250 dipendenti, 50 milioni di fatturato

(piccola impresa: 50 dipendenti e fatturato 10 milioni,  
microimpresa: 10 dipendenti e 2 milioni di fatturato)

- Aiuti trasparenti:

misure per le quali è possibile calcolare esattamente l'ESL come percentuale della spesa ammissibile ex ante, senza dover effettuare una valutazione di rischio

## Il Controllo degli AdS da parte della Commissione:

1. Garantisce il buon funzionamento del mercato interno dalla UE e di conseguenza l'**uguaglianza delle condizioni del mercato comune** per tutte le aziende;
2. **Consente di evitare al massimo i sussidi alle aziende** (che rappresentano un “fallimento” del mercato che evidentemente da solo non è in grado di produrre un risultato efficiente);
3. Preserva i **benefici per il mercato dettati dalla libera concorrenza** (in grado di ricompensare, secondo la teoria economica, le aziende capaci di fare investimenti e di “punire” quelle che rimangono indietro).

## Principi di valutazione comuni

1. Contributo al raggiungimento di un obiettivo comune ai sensi dell'articolo 107, 3, TFUE (considerati nel contesto della PAC – OCM e sviluppo rurale).
2. Necessità dell'intervento statale: l'aiuto deve portare un miglioramento della situazione e/o porre fine a un fallimento di mercato.
3. Idoneità: l'aiuto deve essere adeguato all'obiettivo da raggiungere.
4. Effetto di incentivazione: al momento della presentazione del progetto, il beneficiario non deve aver iniziato i lavori (eccezioni: es. ricomposizione fondiaria, calamità naturali, avversità atmosferiche, epizootie, ricerca, ecc.).

Previste condizioni aggiuntive per aiuti individuali e per gli aiuti alle grandi imprese: es. scenario controfattuale.

## Principi di valutazione comuni - segue

5. Proporzionalità dell'aiuto: aiuti limitati al minimo indispensabile per stimolare l'attività del settore interessato. Rispetto degli importi massimi e delle intensità previsti dagli Orientamenti. Costi ammissibili calcolati correttamente (al lordo delle imposte. IVA ammissibile solo se non recuperabile).

Condizioni aggiuntive per notifiche individuali e grandi imprese.

6. Limitazione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri.

7. Trasparenza: pubblicazione su sito web esaustivo.

## Livello di valutazione

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1 | Nessun aiuto – <i>de minimis</i> |
| 2 | Aiuti esentati                   |
| 3 | Valutazione standard             |
| 4 | Valutazione dettagliata          |

## Riduzione dei tempi di notifica

### Orientamenti sulle migliori prassi:

Tempi più prevedibili

Trasparenza

Impiego di internet

Redazione accurata delle notifiche

Tempi ridotti per risposte SM

**PRENOTIFICA**

Maggior ricorso possibile a:

Regolamenti esenzione generale

per categoria

Regolamenti *de minimis*

Maggiori controlli sugli AdS e  
sulle procedure di recupero

Sensibilizzazione dei cittadini

Giudici nazionali

# **LA NOTIFICA DEGLI AIUTI DI STATO**

## **PROCEDURE**

**1. NOTIFICA STANDARD**

**2. NOTIFICA SEMPLIFICATA**


**3. ESENZIONE DELLA NOTIFICA**

**4. LA NUOVA PROCEDURA ELETTRONICA**

# PRINCIPALE NORMATIVA RELATIVA ALLA PROCEDURA DI NOTIFICA DEGLI AdS

Reg. (CE) 659/1999

Modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato



Vengono date tutte le definizioni delle tipologie di “aiuto” e vengono definite le procedure relative alla notifica dei nuovi aiuti, la **clausola di sospensione**, il procedimento adottato dalla Commissione per la valutazione dell'AdS e le decisioni conclusive. Vengono definite le procedure relative agli aiuti illegali ed ai controlli. L'art. 21 disciplina le “**relazioni annuali**”, considerate fondamentali tanto che, in caso di loro assenza, il regime può essere considerato abolito.

Reg. (CE) 794/2004

Modalità di esecuzione del Reg. 659/1999

Stabilisce la forma e il contenuto delle notifiche e delle relazioni annuali, le modalità di trasmissione, le procedure di notifica semplificata, i termini per la Commissione ed i tassi di interesse per il recupero di aiuti illegittimi.

# Regolamento del Consiglio n. 659/1999 (artt. 1 e 2)

- Qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente alla Commissione dallo Stato membro interessato.
- La Commissione informa immediatamente lo Stato membro della ricezione della notifica.
- Nella notifica lo Stato membro interessato fornisce tutte le informazioni utili per consentire alla Commissione di adottare una decisione.
- Lo Stato membro non può dare esecuzione agli aiuti notificati, prima dell'adozione di una decisione da parte della Commissione (clausola di sospensione).

## Regolamento n. 659/1999 (segue)

Entro 2 mesi decorrenti dal giorno successivo a quello della ricezione della notifica completa (ossia non richiedente ulteriori informazioni), la Commissione adotta una delle seguenti decisioni:

- che la misura notificata non costituisce aiuto di Stato;
- che la misura notificata è compatibile con il mercato comune (decisione di non sollevare obiezioni);
- che sussistono dubbi circa la compatibilità della misura con il mercato comune (decisione di avviare il procedimento di indagine formale)

## Richiesta di informazioni

- Nel corso della valutazione, la Commissione, entro un termine stabilito, può richiedere allo Stato membro informazioni supplementari.
- Se lo Stato membro non risponde, la notifica si intende ritirata.
- Nel caso di aiuti presunti illegali, se lo Stato membro non fornisce le informazioni richieste o le fornisce incomplete, la Commissione adotta una decisione denominata “ingiunzione di fornire informazioni” (in tal caso, la Commissione non è tenuta a rispettare i termini previsti). In ogni caso, la Commissione adotta una decisione con la quale ordina allo Stato membro di sospenderne l'erogazione (ingiunzione di sospensione).

# Procedimento di indagine formale

- Se lo Stato membro modifica l'aiuto incompatibile con il mercato comune, rendendolo compatibile, la Commissione adotta una decisione positiva (che può anche essere subordinata a condizioni);
- Se l'aiuto continua a non essere compatibile, la Commissione adotta una decisione negativa;
- Il procedimento dovrebbe chiudersi entro 18 mesi.

## Recupero degli aiuti

- In caso di decisione negativa, la Commissione ordina allo Stato membro di recuperare l'aiuto dal beneficiario, con l'aggiunta degli interessi, decorrenti dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile al beneficiario e fino alla data di recupero.
- I poteri della Commissione sono soggetti al periodo limite di 10 anni, decorrenti dalla data di concessione dell'aiuto. Eventuali interruzioni fanno ripartire il periodo da zero.

# Regolamento n. 794/2004

E' il regolamento di attuazione del regolamento n. 659/1999.

Stabilisce le disposizioni relative alla forma, al contenuto e alle modalità delle notificazioni e delle relazioni annuali.

Stabilisce anche le norme per il calcolo dei termini di tutti i procedimenti relativi agli aiuti di Stato e del tasso dell'interesse per il recupero degli aiuti illegittimi.

**Il Regolamento n. 794/2004 prevede, all'allegato I, il modulo STANDARD (obbligatorio) per la notifica di tutti gli AdS**


Notifica standard:

Scheda parte I: Informazioni generali (da completarsi in tutti i casi);

Scheda parte II: Informazioni sintetiche da pubblicare in Gazzetta Ufficiale;

Scheda parte III: Scheda di informazioni complementari a seconda del tipo di aiuto

## Il Regolamento 794/2004 - notifica SEMPLIFICATA



Questa procedura di notifica, consistente in poche notizie, può essere utilizzata **ESCLUSIVAMENTE** per la **MODIFICA DI AIUTI ESISTENTI** e solo nei seguenti casi:

1. Aumenti di dotazione finanziaria (solo se  $> 20\%$ );
2. Proroga di un regime autorizzato;
3. Inasprimento delle condizioni per l'applicazione di un regime, riduzione dell'intensità dell'aiuto o riduzione delle spese ammissibili.

## Procedura semplificata (segue)

La decisione, in caso di notifica semplificata, deve essere adottata nel termine di un mese.


La procedura semplificata non è ammessa per la notificazione di modifiche di regimi per i quali gli Stati membri non hanno trasmesso le relazioni annuali.

# Relazioni annuali

Gli Stati membri trasmettono le relazioni annuali in formato elettronico entro il 30 giugno di ogni anno.

La Commissione pubblica annualmente un quadro di valutazione degli aiuti trasmessi dagli Stati membri.

La trasmissione della relazione annuale non sostituisce l'obbligo di notificare le misure di aiuto prima di darvi esecuzione né pregiudica l'esito di un'indagine su un presunto aiuto illegittimo.



**LA PROCEDURA OPERATIVA DI  
NOTIFICA ELETTRONICA DEGLI AIUTI  
DI STATO**


***SANI***

***(State Aid Notification Interactive)***

E' stata predisposta la piattaforma informatica per le notificazioni.

<https://webgate.cec.eu.int/competition/sani>

- Il SANI è diventato pienamente obbligatorio dal 1° luglio 2008.
- Dalla stessa data è diventato obbligatorio, inoltre, trasmettere alla Commissione tutta la corrispondenza relativa alle notificazioni in forma elettronica, mediante un sistema di posta protetto.
- E' possibile classificare i dossier e le informazioni relative come riservati.



L'accesso al sito è limitato esclusivamente agli utenti abilitati, dotati di “username” e “password”, ed i diritti di accesso (possibilità di interazione con il software) sono determinati dal profilo utente.

Esistono complessivamente differenti profili ripartiti tra Commissione, Ministero Attività Produttive, ITALRAP (Rappresentanza Permanente d'Italia presso la UE) e Regioni

# Profili della Commissione e dello Stato Membro

## **1. Amministratore Generale del Sistema**

(Commissione: gestisce gli Amministratori locali e i validatori concedendogli password e login);

## **2. Amministratore Locale del Sistema**

(Ministero Attività Produttive: gestisce gli utenti locali, gli utenti firmatari e quelli in sola lettura);

## **3. Utente della Commissione** (Commissione);

## **4. Validatore** (ITALRAP: valida le notifiche firmate per inviarle alla Commissione)

# Profili delle singole Regioni

- 5. Utente firmatario** (firma le notifiche che risultano così disponibili alla validazione);
- 6. Utente** (crea i progetti di notifica, aggiorna i progetti e li finalizza, passaggio indispensabile per la successiva firma);
- 7. Utente ristretto** (può creare e modificare i progetti ma non li può finalizzare);
- 8. Utente in sola lettura** (può solo leggere le notifiche senza modificarle)

# I REGOLAMENTI DI ESENZIONE DALLA NOTIFICA

Il Regolamento 994/98 autorizza la Commissione europea ad adottare (ai sensi dell'art 109 del Trattato):

- specifici regolamenti che dichiarano compatibili con il mercato comune determinate categorie di aiuti che risultano pertanto **NON SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI NOTIFICA**.
- regolamenti relativi ad aiuti dispensati dalla procedura di notifica a condizione che gli aiuti concessi ad una stessa impresa in un determinato arco di tempo non superino un importo prestabilito (*de minimis*)

# **Il catalogo e il registro degli aiuti di Stato**

## **Regolamento n. 702/2014**

### **Art. 13 – Controllo**

Gli Stati membri conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto del regolamento di esenzione. I registri vengono conservati per 10 anni dalla data in cui sono concessi gli aiuti ad hoc o gli aiuti a norma del regime. Lo Stato membro fornisce alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi o un periodo più lungo, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari.

## Regolamento n. 1408/2013

### Art. 6 - Controllo

Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento. Si tratta di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che le condizioni del presente regolamento sono state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti *de minimis* individuali sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data di concessione dell'aiuto. I dati riguardanti i regimi di aiuti *de minimis* sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto individuale a norma del regime in questione.

# Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 8013 del 30 marzo 2009

Riparto dell'importo cumulativo massimo nazionale *de minimis* pari a 475.080.000 euro:

- 75% alle Regioni e Province autonome;
- 25% allo Stato a titolo di riserva.

# Riserva

Alla riserva possono attingere:

- Lo Stato, per interventi aventi ricaduta su tutto il territorio nazionale e, pertanto, richiedenti gestione unitaria;
- Le Regioni e Province autonome, per interventi eccedenti la quota ad esse assegnata.